

DELIBERA N. 30-2021

XXX / SKY ITALIA S.R.L. (SKY WIFI) (GU14/265711/2020)

Corecom Piemonte

NELLA riunione del Corecom Piemonte del 16/07/2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori", di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche"; di seguito denominato Regolamento, come modificato da ultimo dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i., "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

VISTA la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Piemonte e il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte data in 28 dicembre 2017, e in particolare l'art. 5, c. 1, lett. e);

VISTA la deliberazione di Comitato n. 4 del 13 aprile 2012, "Approvazione Regolamento interno e Codice etico del Corecom Piemonte";

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017;



VISTA la delibera n. 683/20/CONS del 17/12/2020 con cui il Consiglio dell'Autorità ha disposto la proroga dell'Accordo Quadro del 28 novembre 2017;

VISTA la delibera n. 203/2020 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte con cui si è preso atto della proroga dell'Accordo quadro del 28 novembre 2017 e si è accettata, per quanto di competenza, la suddetta proroga;

VISTA l'istanza di XXX del 09/04/2020 acquisita con protocollo n. 0157665 del 09/04/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Parte istante, nel ricorso introduttivo, rappresenta quanto segue: "In data 20 gennaio 2020 compilavo e inviavo via Posta con raccomandata r/r il modulo per la richiesta di rimborso per tutte le fatture che tempo addietro erano state emesse con cadenza di 28 gg anziché mensilmente. Il giorno 24 gennaio, accendendo la TV, compariva a schermo una videata in cui SKY mi informava che la mia richiesta non poteva essere soddisfatta senza null'altro aggiungere. Preciso che tale schermata è andata perduta nel momento in cui ho cambiato canale. Il giorno 27 gennaio inviavo tramite la mia PEC personale alla PEC di SKY una mail con la quale chiedevo che quanto apparso nella summenzionata schermata, mi fosse fatto pervenire per ISCRITTO affinché io potessi procedere per altre vie. Ad oggi, 18 febbraio, nulla ancora è stato fatto da parte loro e nessuna comunicazione utile è pervenuta c/o la mia utenza/domicilio".

Tutto ciò premesso, l'istante richiede: 1) il rimborso dei giorni indebitamente erosi con la fatturazione a 28 giorni.

2. La posizione dell'operatore

Nulla è stato rappresentato dall'operatore, non avendo lo stesso prodotto memorie difensive.

3. Motivazione della decisione

Sul rito.

Preliminarmente si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento.

Nel merito.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, la richiesta formulata dall'istante può essere accolta come di seguito precisato.

30/21/PIE 2



Nel merito di quanto contestato, appare opportuno ripercorrere, seppur in maniera sintetica, le fasi salienti del processo di ripristino della cadenza di rinnovo e periodicità della fatturazione delle offerte - di telefonia fissa e mobile ovvero di pay-tv - su base mensile.

Come noto, infatti, in attuazione dell'art. 19-quinquiesdecies del d.l. n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017, gli operatori hanno avuto centoventi giorni di tempo dalla sua entrata in vigore per ritornare alla predetta cadenza mensile (termine coincidente con la data del 5 aprile 2018).

Da tale previsione normativa deriva il richiamato diritto al rimborso dei giorni erosi per i servizi di pay tv, diritto che deve pertanto avere a riferimento quale dies a quo appunto tale data, il 5 aprile 2018, in cui è stato introdotto l'obbligo di cadenza della fatturazione su base mensile.

L'Autorità è ripetutamente intervenuta sulla materia dedotta in controversia stabilendo, fra il resto, una misura ripristinatoria che compensasse gli utenti dei giorni illegittimamente erosi e prevedendo in particolare di differire la decorrenza della prima fattura emessa secondo la periodicità su base mensile o di multipli del mese di un numero di giorni pari a quelli erosi qualora fra utente e operatore continuasse a persistere il vincolo contrattuale ovvero disponendo il rimborso in forma monetaria qualora nelle more della decisione della controversia il predetto vincolo contrattuale fosse venuto meno.

Posto che nel caso che ci occupa non emerge quale sia l'attuale situazione, l'organo scrivente ritiene che, qualora Sky non si fosse adeguato al ripristino della fatturazione con cadenza mensile secondo il disposto dell'art. 19-quinquiesdecies del d.l. n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017, il rimborso non possa che essere disposto in forma monetaria, moltiplicando il "canone giornaliero" per il numero di giorni erosi nel "periodo di riferimento" (ovvero il periodo per il quale l'utente è stato cliente dell'operatore nell'intervallo di tempo che va dal 5 aprile 2018 al momento della rimodulazione della tariffazione su base mensile), utilizzando la seguente formula di calcolo: [(canone mensile x 12) / 365] x n° di giorni erosi.

Al contrario le richieste di rimborso degli addebiti precedenti al 5 aprile 2018 non possono essere accolte.

Tutto ciò premesso,

il Comitato, all'unanimità

DELIBERA

In accoglimento dell'istanza, per i motivi sopra indicati, l'operatore Sky S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, qualora non si fosse adeguato al ripristino della fatturazione con cadenza mensile secondo il disposto dell'art. 19-quinquiesdecies del d.l. n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017, è tenuto a rimborsare l'importo

30/21/PIE 3



corrispondente al canone giornaliero moltiplicato per i giorni erosi nel periodo di riferimento, così come descritti in motivazione.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Torino, 16 luglio 2021

IL PRESIDENTE
Alessandro De Cillis

30/21/PIE